

STATUTO

**ITALIAN SECUR SERVICE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TEMPIO PAUSANIA SS VIA SAN
LORENZO 8

Numero REA: SS - 182085

Codice fiscale: 02517400905

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al repertorio n.100879 e raccolta n.49705	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Costituzione e denominazione	
	1. E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel	
	comune di Tempio Pausania via San Lorenzo n.08 la società coo-	
	perativa denominata:	
	"ITALIAN SECUR SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	Art. 2 - Durata	
	1. La società cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	1. La società cooperativa ai sensi dell'art.1 della legge	
	381/91, è retta e disciplinata secondo il principio della mu-	
	tualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non so-	
	ci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svan-	
	taggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e	
	materiali a disposizione.	

	2. Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutua-	
	lità, e si propone lo svolgimento di attività agricole, indu-	
	striali, commerciali e di servizio finalizzate all’inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b)	
	dell’art. 1 della legge 381/91.	
	3. Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, l’organo amministrativo deve rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione del-	
	la quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la pa-	
	rità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripar-	
	tizione dei ristorni.	
	4. Possono essere redatti regolamenti che determinino i crite-	
	ri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutua-	
	listica tra società cooperativa e soci.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifica-	
	zioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successi-	
	vamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulterio-	
	re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in	
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente,	
	compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con	
	cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo socia-	
	le.	
	5. Tali regolamenti, predisposti dall’organo amministrativo,	
	devono essere approvati dall’assemblea con le maggioranze pre-	
	viste per le assemblee straordinarie.	

	6. La società cooperativa può operare anche con terzi non so-	
	ci.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito	
	all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi	
	dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come	
	oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o con terzi: la progettazione, programmazione e rea-	
	lizzazione di iniziative produttive, di servizi commerciali al	
	fine di consentire l'immissione nel mondo del lavoro delle	
	persone svantaggiate che altrimenti non avrebbero nessun'altra	
	opportunità, quindi la cooperativa, anche tramite soci - lavo-	
	ratori o lavoratori dipendenti portatori di qualsiasi tipo di	
	handicap, emarginati, a disagio ecc., potrà attivare diretta-	
	mente, in convenzione, o in appalto le seguenti iniziative, a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	1. Svolgere direttamente e/o in appalto o convenzioni con Enti	
	Pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio-	
	sanitarie e/o educative;	
	- Servizio assistenza domiciliare;	
	- Gestione di centri di accoglienza per persone anziane auto-	
	sufficienti e non, nonché integrati con strutture protette;	
	- Servizio di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	
	tere domiciliare e/o realizzata anche entro centri servizi	
	messi a disposizione da enti pubblici o privati;	

	- Gestione di centri di riabilitazione;	
	- Telesoccorso e teleassistenza;	
	- Servizio di accompagnamento e trasporto per soggetti in dif-	
	ficoltà a presidi sanitari e servizi pubblici;	
	- Servizio di vigilanza a bambini e portatori di handicap su	
	scuolabus e mezzi di trasporto merci;	
	- Organizzazione e gestione di viaggi ricreativi-culturali per	
	anziani, giovani, minori, disabili e persone svantaggiate;	
	- Educativa domiciliare e scolastica;	
	- Supporto didattico;	
	- Progettazione, organizzazione e gestione di asili nido, mi-	
	cronido, scuole dell'infanzia, baby parking per l'infanzia e	
	adolescenza, in forma diretta o convenzionata con Enti Pubbli-	
	ci;	
	- Organizzazione e gestione di attività sociali, culturali,	
	ricreative, sportive e di informazione, centri di aggregazione	
	sociale e di animazione, ludoteche, biblioteche, archivi, vi-	
	deoteche e mediateche;	
	- Gestione ed organizzazione progetti di cui alla Legge 162,	
	povertà estreme;	
	- Attività di laboratorio ed animazione, promuovere attività	
	sportive, musicali, culturali ed ricreativi in genere;	
	- Attività didattiche espressive;	
	- Attivare e costituire discipline sportive anche agonistiche,	
	piscine, scuole calcio, tennis e sport in genere;	

	2. fornire servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti
	sia pubblici che privati, compresi gli uffici, le abitazioni,
	le strade; pulizia magazzini e piazzali, raccolta rifiuti (pu-
	litori, netturbini e simili), gestire impianti di raccolta,
	smaltimento, recupero e trattamento rifiuti di ogni genere e
	di ogni tipo, nonché attività relative alla raccolta differen-
	ziata dei rifiuti; anche di comunicazione/informazione; stipu-
	lare convenzioni con enti pubblici e con enti privati per le
	su elencate attività;
	3. servizio di trasporto di persone o cose;
	4. facchinaggio e tutte le attività preliminari e da comple-
	mento al facchinaggio stesso compreso: invaco, legatura, pesa-
	tura, accatastamento, disaccatastamento, imballaggio, presa in
	consegna, recapito in loco, ecc.;
	5. gestione, manutenzione di impianti a destinazione colletti-
	va: parcheggi pubblici e privati a pagamento, campi sportivi,
	palestre, cimiteri, parchi, giardini, spiagge; la costruzione,
	gestione e progettazione di porti ed approdi turistici compre-
	si tutti i servizi ad essi collegati, di impianti idrici,
	elettrici, meccanici e di depurazione, posa in opera e gestio-
	ne di pontili galleggianti, campi boe, specchi d'acqua e ban-
	chinamenti con sorveglianza diurne e notturna, giochi acquati-
	ci ecc.;
	6. servizi di portierato, ecc.;
	7. trasporto merci per proprio e conto terzi;

	8. attività di varia qualifica professionale a tempo determi-
	nato;
	9. assolvimento pratiche presso enti pubblici e privati di va-
	rio genere;
	10. gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del
	personale, organizzazione aziendale per conto terzi e tratta-
	tive di qualsiasi genere, la produzione e la personalizzazione
	di strumenti informatici per la gestione, l'organizzazione ed
	il controllo dei processi aziendali;
	11. prestazione a terzi di servizi e attività di consulenza
	per la sicurezza informatica, logica e fisica;
	12. prestazione di servizi per enti privati e pubblici;
	13. servizi di vigilanza e sicurezza per imprese turistiche,
	pubblici esercizi e comunità;
	14. previo adeguamento della propria posizione contributiva
	potrà inoltre fornire tutta la gamma dei servizi riguardanti
	l'attività tipica dei ristoranti, degli alberghi e delle
	strutture turistiche e ricettive di ogni genere;
	15. fornire servizi di ricezione ed ospitalità in strutture
	turistiche, alberghiere e di ristorazione;
	16. fornire servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria
	degli impianti e delle strutture della ristorazione, alber-
	ghiere e turistiche;
	17. provvedere alla distribuzione dei pasti precotti, gestire
	mense e self-service all'interno di strutture ricettive,

	aziendali e pubbliche;	
	18. gestire in maniera diretta strutture ricettive, di ristorazione e turistiche;	
	19. gestire bar e punti di ristoro all'interno di impianti sportivi e non;	
	20. gestire servizi di accoglienza ed assistenza in occasione di convegni, congressi, seminari e simili;	
	21. promuovere l'addestramento e la specializzazione della manodopera, provvedendo anche alla realizzazione di appositi corsi di formazione professionale;	
	22. la gestione di attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui la società opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:	
	• aziende agricole in proprietà o in affitto;	
	• attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli in proprio o acquistati;	
	• lavorazioni agricole in favore di terzi con i propri mezzi;	
	• attività di manutenzione di verde pubblico o privato;	
	• attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;	
	• organizzazione, gestione, in proprio e non, di aziende agricole forestali, florovivaistiche;	

	• produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, ar-
	ticoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili ed
	arredamento, complementi di arredo, oreficeria, gioielleria,
	bigiotteria, oggettistica ed altri beni di varia provenienza,
	che rientrano nella logica del commercio equo e solidale;
	23. disbrigo pratiche, richieste e ritiro certificati e docu-
	menti, richieste e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa ali-
	mentare e varie, spedizione a mezzo posta e corriere;
	24. progettazione, cura, manutenzione e pulizia di stabili,
	mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e pri-
	vati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di
	strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc.), tutti gli im-
	pianti e le strutture di servizio pubblico e privato; la ge-
	stione di cantieri comunali;
	25. attività di trasloco pubblico e privato;
	26. gestione di musei, strutture monumentali di interesse cul-
	turale, artistico, storico, servizi culturali in genere e per
	organizzare mostre, mercati, meeting utili per la cooperativa
	sociale, servizi e gestione di attività turistiche, sportive e
	del tempo libero;
	27. progettazione, cura, restauro e ristrutturazione di monu-
	menti, reperti archeologici e manufatti ceramici, il consoli-
	damento di edifici e strutture murarie, l'organizzazione e la
	gestione di campagne di scavi archeologici e di connessi campi
	scuola;

	28. Attività di edilizia in genere pubblica e privata;
	29. l'attivazione di idonei strumenti operativi ovvero di sup-
	porto scientifico e/o tecnico sia nell'ambito dei settori del-
	la programmazione, della progettazione e della pianificazione
	a livello di territorio, di impresa e di mercato, gestendone
	eventualmente anche gli aspetti promozionali;
	30. la promozione e la partecipazione a ricerche sulla diver-
	sabilità suscettibili di applicazione presso gli istituti, gli
	Enti, le Cooperative ed i Consorzi;
	31. l'ideazione, elaborazione, promozione di iniziative e/o
	programmi a favore dell'occupazione e/o di nuove forme di im-
	prenditorialità, con particolare riguardo per le persone a di-
	sagio, emarginate e svantaggiate;
	32. la programmazione e realizzazione di formazione e, in par-
	ticolare, il concorso a potenziare, tramite la formazione, le
	capacità tecnico-professionali dei soci della cooperativa,
	tecnici, dirigenti, nonché dei giovani in cerca di lavoro e di
	occupazione, dei lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoc-
	cupati e comunque di lavoratori interessati a processi di ri-
	qualificazione e di riconversione;
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di
	professioni riservate per le quali è richiesta l'iscrizione in
	apposti albi o elenchi.
	La società cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto in-

	dette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamen-
	te anche in associazione temporanea d'impresa, per lo svolgi-
	mento delle attività previste nel presente statuto.
	La società cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i nego-
	zi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento
	aziendale ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modi-
	ficative e integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazio-
	ni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di
	collocamento sul mercato.
	La società cooperativa può ricevere prestiti da soci, finaliz-
	zati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri
	e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità
	di svolgimento di tale attività sono definite con apposito re-
	golamento approvato dall'assemblea dei soci.
	TITOLO III
	SOCI
	Art. 5 - Soci cooperatori
	1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore
	al minimo stabilito dalla legge.
	2. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte-
	nenti alle seguenti categorie:
	a) soci lavoratori che per loro capacità effettiva di lavoro
	prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo

12 di 40

	correnza con la società cooperativa.	
	4. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento della società cooperativa.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	1. La società cooperativa potrà istituire una categoria spe-	
	ciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3,	
	del codice civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	2. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento	
	nell'impresa.	
	3. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed econo-	
	mici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della società cooperativa.	
	4. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabi-	
	lisce:	
	• nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di	
	parità del trattamento, la durata del periodo di inserimento	
	del socio speciale;	
	• i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	

	fasi di inserimento nell’assetto produttivo della società coo-
	perativa;
	• la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento
	dell’ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per
	cento di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto
	del limite minimo stabilito dalla legge.
	5. Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavo-
	ratori di cui all’art. 5, comma 2, lett. a), può essere eroga-
	to il ristorno, previsto dall’art. 17 anche in misura inferio-
	re ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento
	nell’impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque
	l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota
	sociale.
	6. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per
	l’approvazione del bilancio e non può rappresentare in assem-
	blea altri soci.
	7. Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio
	speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli al-
	tri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal rego-
	lamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato
	gli impegni di partecipazione all’attività economica della so-
	cietà cooperativa, finalizzati al proprio inserimento
	nell’organizzazione aziendale.

	In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la deli-
	bera di ammissione in qualità di socio ordinario
	all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previ-
	sti dall'art. 7.
	8. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-
	lità previste dall'art. 11.
	Art. 7 - Domanda di ammissione
	1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
	nascita;
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;
	c) l'indicazione della categoria cui intende essere iscritto e
	del possesso dei requisiti necessari;
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;
	e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il
	presente statuto e attenersi alle deliberazioni legalmente
	adottate dagli organi sociali.
	2. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisi-
	ti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo

	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico
	e l'attività economica svolta.
	3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo,
	sul libro dei soci.
	4. L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, moti-
	vare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e
	comunicarla agli interessati.
	5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta
	dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il
	termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione
	del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci
	l'assemblea, la quale delibera sulle richieste non accolte, se
	non appositamente convocata, in occasione della successiva
	convocazione.
	6. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o
	nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi
	soci.
	Art. 8 - Diritti e obblighi del socio
	1. I soci hanno diritto di:
	a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea e alla ele-
	zione delle cariche sociali;
	b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società
	cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali re-

	golamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli or-	
	gani sociali eventuali osservazioni o appunti riferentisi alla	
	gestione sociale;	
	d) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari	
	sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	2. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo	
	amministrativo:	
	• il capitale sottoscritto;	
	• la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	istruttoria della domanda di ammissione;	
	• il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo am-	
	ministrativo;	
	b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali e astenersi da	
	ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con	
	gli interessi della società cooperativa;	
	c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibera-	
	zioni adottate dagli organi sociali.	
	3. Per tutti i rapporti con la società cooperativa, il domici-	
	lio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione	
	del domicilio del socio ha effetto dopo dieci giorni dalla ri-	

	cezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette-
	ra raccomandata alla società cooperativa.
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio e intrasferibilità
	della quota
	1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per
	causa di morte.
	2. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte
	a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto
	verso la società cooperativa.
	Art. 10 - Recesso del socio
	1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il
	socio:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-
	mento degli scopi sociali;
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la
	società cooperativa o l'attività di volontariato presso la
	stessa;
	d) decorsi due anni con un preavviso di tre mesi;
	2. Il socio che intende recedere dalla società cooperativa de-
	ve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata
	o presentarla personalmente all'organo amministrativo.
	3. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministra-
	tivo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio
	si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

	4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-
	ciale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento
	della domanda.
	5. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società
	cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo
	potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto
	del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accogli-
	mento della domanda.
	Art. 11 - Esclusione
	1. L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministra-
	tivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti
	del socio:
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti
	per la partecipazione alla società cooperativa;
	b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-
	bilità previste dal precedente art. 5;
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché
	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o inerenti
	al rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano
	la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
	e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento

	della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti
	contratti ad altro titolo verso la società cooperativa;
	f) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli
	interessi sociali.
	2. Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere
	deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto
	risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un
	provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giusti-
	ficato motivo soggettivo.
	3. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione deter-
	mina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	4. L'esclusione diventa operante a far data dalla contestuale
	comunicazione del provvedimento e annotazione sul libro soci
	da farsi a cura dell'organo amministrativo.
	Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione
	1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusio-
	ne sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata
	con ricevuta di ritorno.
	Art. 13 - Liquidazione
	1. I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclu-
	sivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a nor-
	ma del successivo art. 18, comma 4, lett. c), la cui liquida-
	zione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al

	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.
	2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società
	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del
	capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codi-
	ce civile.
	3. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni
	dall'approvazione del bilancio stesso.
	Art. 14 - Morte del socio
	1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota ver-
	sata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità
	di cui al precedente art. 13.
	2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presenta-
	re, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risultino gli aventi diritto.
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-
	sponsabilità dei soci cessati
	1. La società cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote
	in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto ope-

	rativo.	
	2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo a un'apposita riserva indisponibi-	
	le.	
	3. La società cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposi-	
	to regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutua-	
	listiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243	
	del codice civile.	
	4. Il socio che cessa di far parte della società cooperativa	
	risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	l'esclusione hanno avuto effetto.	
	5. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associati-	
	vo si manifesta l'insolvenza della società cooperativa, il so-	
	cio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ri-	
	cevuto.	
	6. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 - Strumenti finanziari	

	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli
	di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazio-
	ne, ad investitori professionali soggetti a vigilanza pruden-
	ziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi
	dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle
	d.a.t. del cod. civ.
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa
	assemblea, sono stabiliti:
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quan-
	to previsto dall'articolo 2483 c.c.;
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli
	utili;
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del
	collocamento dei titoli.
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presente
	statuto.

	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Articolo 17 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2545	
	sexies e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente,	
	dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposi-	
	to regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamen-	
	to.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote Non	
	si applicano le norme del presente articolo quando la coopera-	
	tiva, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite da	
	apposito regolamento, provvede a distribuire fra i soci, quale	
	prezzo del prodotto conferito dagli stessi, in proporzione al-	
	la qualità e quantità del prodotto medesimo, il ricavato delle	
	vendite.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

	Art. 18 - Patrimonio
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-
	ferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quo-
	te, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superio-
	re ai limiti stabiliti dalla legge;
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui
	al precedente articolo 16;
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui
	all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci
	deceduti;
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
	e. dalla riserva straordinaria;
	f. dalle eventuali riserve divisibili;
	g. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea
	e/o previsto per legge.
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite
	delle quote sottoscritte.
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d),
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17.

	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo ai sensi dell'Art. 2514 c.c. Lettera (a);
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
	Ai sensi dell'art. 2514 c.c. lettera B è fatto espressamente divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e g) dell'art. 18.
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).
	Ai sensi dell'art. 2514 c.c lettera c è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori
	TITOLO VII
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
	Art. 20 - Decisioni dei soci

	1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competen-
	za dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-
	presentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci
	sottopongono alla loro approvazione.
	2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
	b) la nomina dell'organo amministrativo;
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 del collegio sin-
	dacale e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
	d) le deliberazioni di cui all'art. 17 dello statuto;
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-
	ti dei soci.
	3. Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a),
	b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta
	o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme
	di cui all'articolo successivo.
	4. In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle
	precedenti lettere d), e) ed f), oppure quando lo richiedono
	uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisio-
	ni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare,

	nelle forme di cui al successivo art. 21.	
	Art. 21 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto	
	1. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scrit-	
	ta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà conclu-	
	dersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	• l'argomento oggetto della decisione;	
	• il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	• l'indicazione dei soci consenzienti;	
	• l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o	
	astensione;	
	• la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	
	2. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	• l'argomento della decisione;	
	• il contenuto della decisione;	
	• il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	3. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i	
	soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno tra-	

	smettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce
	alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno espri-
	mere il proprio voto favorevole o contrario ovvero
	l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo del-
	la loro contrarietà o astensione;
	la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddet-
	to equivale a voto contrario.
	4. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avve-
	nire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-
	senta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compre-
	si il fax e la posta elettronica.
	5. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui
	al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno no-
	vanta giorni, e può esprimere un solo voto.
	6. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della mag-
	gioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.
	7. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente arti-
	colo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro
	delle decisioni dei soci.
	Art. 22 - Assemblea
	1. Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e)
	ed f) del precedente art. 19 e in tutti gli altri casi espres-
	samente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nu-
	mero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spet-

	tanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere	
	adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	2. L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quel-	
	lo in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
	3. La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera rac-	
	comandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a ga-	
	rantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio	
	avente diritto di voto, almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che de-	
	ve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	4. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono pre-	
	senti o informati della riunione e nessuno si opponga alla	
	trattazione dell'argomento.	
	Art. 23 - Costituzione e quorum deliberativi	
	1. L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti	
	almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e,	
	in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.	
	Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i	
	casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal	
	presente statuto.	

	2. Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d), e) ed f)
	dell'art.19 del presente statuto, l'assemblea è validamente
	costituita in prima convocazione quando sia presente la mag-
	gioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e in seconda
	convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti
	dei soci aventi diritto al voto.
	3. Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole
	dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei li-
	quidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa
	dei voti presenti.
	Art. 24 - Elezione cariche sociali
	1. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggio-
	ranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
	Art. 25 - Voto
	1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non
	siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.
	2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare
	della sua partecipazione.
	3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-
	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio
	avente diritto al voto.
	4. Ciascun socio non può rappresentare più di un soci.
	5. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-

	sentante in bianco.	
	Art. 26 - Presidenza dell'assemblea	
	1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo ammini-	
	strativo e in sua assenza dal vicepresidente, e in assenza an-	
	che di questi dalla persona designata dall'assemblea stessa,	
	con il voto della maggioranza dei voti presenti.	
	2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non so-	
	cio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 27 - Amministrazione	
	1. La società cooperativa è amministrata, con scelta da adot-	
	tarsi dalla decisione dei soci al momento della nomina, da un	
	consiglio di amministrazione.	
	2. Il consiglio di amministrazione sarà composto dal presiden-	
	te, dal vicepresidente e da un numero di consiglieri variabile	
	da uno a cinque, e il loro numero sarà determinato di volta in	
	volta prima dell'elezione.	
	3. La nomina del presidente o vicepresidente è effettuata dal	
	consiglio di amministrazione nella prima riunione.	
	4. L'amministrazione della società cooperativa può essere af-	
	fidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei	
	componenti il consiglio di amministrazione sia scelta tra i	
	soci.	
	5. Gli amministratori hanno durata della carica per 3 (tre)	

	esercizi.	
	Art. 28 - Competenze e poteri degli amministratori	
	1. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, a eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti, oppure a un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	3. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	4. Ogni 60 (sessanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 29 - Convocazioni e deliberazioni	

	1. L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli ammini-
	stratori.
	2. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri ammini-
	stratori e al collegio sindacale, se nominato, di ogni inte-
	resse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determi-
	nata operazione della società cooperativa, precisandone la na-
	tura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di am-
	ministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere
	l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.
	3. Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando
	vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
	4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei vo-
	ti.
	Art. 30 - Integrazione del consiglio
	1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministrato-
	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal
	comma 1 dell'art. 2386 del codice civile, purché la maggioran-
	za sia sempre costituita da soci e comunque amministratori no-
	minati all'assemblea.
	2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per
	la sostituzione dei mancanti.
	3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministrato-

	ri, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'ur-	
	genza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può com-	
	piere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In	
	caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di ammi-	
	nistrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 31 - Compensi agli amministratori	
	1. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio	
	sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori	
	ai quali sono affidati compiti specifici.	
	Art. 32 - Rappresentanza	
	1. Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresen-	
	tanza della società cooperativa di fronte ai terzi e in giudi-	
	zio.	
	2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.	
	3. Il presidente, previa apposita delibera dell'organo ammini-	
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o	
	categorie di atti.	
	Art. 33 - Collegio sindacale	
	1. Il collegio sindacale, se nominato nei casi previsti dalla	
	legge o altrimenti, si compone di tre membri effettivi e due	
	supplenti, eletti dai soci che ne nominano il presidente.	

	2. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	3. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha ef-	
	fetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	4. Essi sono rieleggibili.	
	5. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla de-	
	cisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	6. Al collegio sindacale può essere attribuito anche il con-	
	trollo contabile; in tal caso esso deve essere integralmente	
	composti di revisori contabili iscritti nel registro istituito	
	presso il ministero di Giustizia.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 - Scioglimento anticipato	
	1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società coo-	
	perativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 35 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matu-	
	rati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione ai sensi dell'articolo 2514 c.c. lettera d;	
	TITOLO IX	

	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 - Regolamenti	
	1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni di eventuali comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 37 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione	
	1. È vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.	
	2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società cooperativa.	
	3. Con la cessazione della società cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 18, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'articolo 2514 C.C. lettera d).	
	Art. 38 - Rinvio	

39 di 40

Io sottoscritto Dr. Fabio Papaccio, Notaio in Olbia, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania,

Certifico

Che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del Documento su supporto cartaceo.

Ai sensi del quinto comma dell'Art.23 del D.L.G. 07/03/2005, N°82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.